

<p style="text-align: center;">Condizioni Particolari di Contratto di somministrazione “consumabili per le preparative dei campioni al sequenziamento su piattaforme di sequenziamento Illumina”</p>

Le presenti condizioni si applicano al contratto di somministrazione sopra indicato, ad integrazione ed in deroga alle Condizioni Generali di Contratto previste dal MEPA.

1. Oggetto

Il contratto ha per oggetto la fornitura di consumabili per le preparative dei campioni al sequenziamento su piattaforme di sequenziamento Illumina da somministrare mediante contratto di somministrazione.

2. Tempi di consegna e luogo di esecuzione

La merce dovrà essere consegnata presso le sedi UniTrento, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di invio dell'ordine scritto (mediante e-mail), salvo diverso termine per la consegna indicato nell'ordine di acquisto. Le consegne possono essere richieste con modalità differita.

Eventuali modifiche all'indirizzo di consegna verranno tempestivamente comunicate.

3. Durata e importo contrattuale

Il presente contratto decorre dalla data di stipula della procedura in MEPA fino al 31 dicembre 2026 salvo che non venga raggiunto in data antecedente alla data di scadenza del contratto l'importo complessivo di contratto.

L'importo massimo contrattuale, non vincolante per UniTrento, in quanto calcolato sulla base previsionale dei progetti di ricerca in essere al momento della stipula, ammonta ad € 200.000,00 (centomila/00) a cui va aggiunta l'IVA.

4. Corrispettivi contrattuali

I prezzi unitari contrattuali sono quelli indicati dall'Appaltatore in sede di offerta.

Per i prodotti non specificamente inseriti nel modulo Dettaglio Offerta Economica verrà applicata sul listino prezzi 2024 di Euroclone e successivi la percentuale di sconto indicata nel Modulo di offerta economica.

Il presente contratto si intende a misura, pertanto i corrispettivi contrattuali saranno determinati dal numero effettivo di prodotti acquistati con l'applicazione dei prezzi unitari offerti o della percentuale di sconto offerta. L'Appaltatore non potrà pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza del contratto le forniture non dovessero raggiungere l'importo contrattuale.

L'offerta del Concorrente dovrà tenere conto di tutti gli oneri necessari per realizzare le prestazioni contrattuali a regola d'arte.

Le percentuali di sconto indicate nel Modulo offerta economica dovranno rimanere invariate per tutta la durata del contratto e potranno solamente essere riviste in riduzione sia per periodi di tempo sia per peculiari partite. Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l'espletamento della fornitura devono intendersi a completo carico del fornitore, ad esclusione di quelli eventualmente indicati come espressamente a carico di UniTrento. E' fatto obbligo al fornitore di considerare inclusi nell'importo offerto anche gli oneri e le spese non specificamente indicati, ma comunque necessari per l'esecuzione della fornitura (trasporto, imballaggio, consegna al piano). I prezzi indicati nell'offerta si intendono dunque proposti dal fornitore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo e dovranno rimanere invariati per tutta la durata del contratto.

5. Direttore dell'esecuzione

Il direttore dell'esecuzione, che verificherà il rispetto delle disposizioni contrattuali, evidenziando le deficienze riscontrate nell'esecuzione della fornitura, i ritardi e le altre eventuali inadempienze riscontrate e provvedendo alla loro formale

contestazione è la dott.ssa Veronica De Sanctis. I controlli e le verifiche da esso eseguiti non liberano il fornitore dagli obblighi e responsabilità su di esso incombenti in forza delle leggi o regolamenti e norme in vigore.

6. Responsabile del fornitore

Entro 10 giorni dalla stipula il fornitore dovrà comunicare il nominativo di un responsabile, quale referente addetto e coordinatore della fornitura, il quale dovrà essere reperibile dal personale di UniTrento. Tutti i contatti con UniTrento in ordine alla gestione del contratto dovranno essere tenuti da detto responsabile, i cui atti impegneranno a pieno titolo il fornitore.

7. Minimo di fornitura

Non è previsto un minimo di fornitura.

8. Fatturazione

Il fornitore potrà fatturare la merce effettivamente consegnata e accettata avendo cura di procedere all'emissione di fatture mensili per ciascun laboratorio. Non verranno ammesse né fatture frazionate né fatture che si riferiscano a ordini fatti da più laboratori. In fattura dovrà essere tassativamente indicato il nome del Laboratorio di riferimento.

9. Gestione dei resi

Il Fornitore si impegna a ritirare senza alcun addebito a carico di UniTrento, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla consegna, la merce che dovesse risultare difettosa o non conforme a quanto previsto nell'ordine, concordando con il referente dell'ufficio ricevente le modalità del ritiro. In tal caso il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione della merce consegnata con quella effettivamente ordinata e/o esente da vizi.

10. Conformità dei prodotti

Tutti i prodotti dovranno essere conformi alle norme di legge o regolamentari che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto. L'Appaltatore dovrà garantire la conformità dei prodotti alle normative o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego dei prodotti medesimi, con particolare riferimento alla sicurezza degli utilizzatori.

Gli imballi dei prodotti medesimi devono rispondere alle norme in vigore secondo la natura dei beni da consegnare e devono essere tali da garantirne la corretta conservazione anche durante le fasi del trasporto e dello stoccaggio, fino all'utilizzo presso i vari uffici di UniTrento.

L'Appaltatore si impegna a fornire tutti i prodotti, per i quali è prevista una scadenza, con una validità di utilizzo al momento della consegna pari ad almeno 3 (tre) mesi.

11. Garanzia

L'Appaltatore deve garantire che i prodotti forniti siano privi di vizi, difetti di fabbricazione o di funzionamento, per un periodo di almeno 3 mesi (tre), a decorrere dalla data di consegna. L'Appaltatore è pertanto obbligato ad eliminare a proprio spese e senza alcun onere per UniTrento tutti i vizi, difetti, imperfezioni e difformità che dovessero manifestarsi durante il periodo di garanzia dei beni oggetto della fornitura, ancorché dipendenti da vizi di costruzione o da difetto dei materiali impiegati.

12. Condizioni e modalità di pagamento

I pagamenti saranno condizionati al rispetto degli obblighi contrattuali ed effettuati da UniTrento a mezzo del proprio Tesoriere, entro 30 giorni dalla verifica di conformità dei prodotti consegnati rispetto a quanto ordinato, che sarà effettuata nei termini previsti dall'articolo 9, per ciascuna consegna e all'esito del D.U.R.C. Le

fatture, complete del numero di riferimento del contratto, del CIG e del Codice Univoco Ufficio della struttura ordinante (per elenco CUU vedi <http://www.unitn.it/ateneo/51334/fatturazione-elettronica> – sez. download) e intestate a: Università degli Studi di Trento - Via Calepina, 14 - 38122 Trento e seguire le regole della fatturazione elettronica ed emesse con esigibilità codice “S” “Scissione dei pagamenti” e trasmesse unicamente in formato elettronico, ai sensi del Decreto Ministeriale 55 del 3 aprile 2013.

L'importo delle fatture sarà bonificato sul c/c che il fornitore preciserà ai sensi dell'art. 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari. Qualora l'emissione della fattura da parte del fornitore dovesse avvenire prima della verifica di conformità i 30 giorni sopra indicati decorreranno da quest'ultima. In caso di contestazioni circa l'ammontare del pagamento richiesto, UniTrento provvederà a corrispondere al fornitore nel termine di cui sopra la somma non contestata, previa compensazione con le penali eventualmente applicate. I termini indicati sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta, perché incompleta, contestata o fiscalmente irregolare e ripartiranno al momento della nuova trasmissione.

13.Subappalto e cessione del contratto

Il subappalto è ammesso. La ditta che intende avvalersi del subappalto deve darne comunicazione in sede di offerta. Il subappalto è regolato dall'art. 119 del D.Lgs 36/2023.

14.Attestazione regolare esecuzione

UniTrento si riserva un periodo di 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna, come definita all'articolo 1, per verificare i prodotti forniti. In caso di problemi il periodo di verifica verrà esteso di 20 giorni a partire dal giorno successivo a quello di risoluzione del problema. Le procedure di pagamento sono

subordinate al rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione.

15. Penale per ritardata consegna

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, non imputabile ad UniTrento ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini previsti all'articolo 1, UniTrento si riserva la facoltà di richiedere al fornitore una penale pari allo 0,2% dell'importo della fornitura oggetto di contestazione.

L'importo della penale sarà trattenuto direttamente sui corrispettivi contrattuali.

16. Clausola risolutiva espressa

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile UniTrento si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno al fornitore in caso di inadempienza della Ditta anche di una sola delle seguenti obbligazioni contrattuali:

- subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto;
- quando il fornitore si rendesse colpevole di grave errore professionale;
- quando il fornitore perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalità e moralità previsti per la stipula del contratto.

17. Clausola di non esclusività

E' facoltà di UniTrento acquisire i prodotti oggetto del presente contratto da soggetti terzi.

18. Clausola di recesso

Ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza versare alcun indennizzo, con un preavviso di 30 giorni naturali e consecutivi mediante comunicazione scritta a mezzo a mezzo pec. Successivamente alla stipula del presente contratto, nel caso dell'attivazione da parte di Consip S.p.a. di convenzioni relative a beni parametrabili ai sensi dell'art. 26, co. 1, della L. 488/1999, UniTrento ha il diritto di

recedere dal contratto alle condizioni e con le modalità prescritte dall'art. 1, co. 13 del D.L. 95/2012 (Convertito in legge dall'art. 1 L. 135/2012).

19.Nullità del contratto

In caso di violazione dell'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs 165/2001 il contratto sarà nullo.

20.Codice Etico

Il fornitore si impegna a conformare il proprio comportamento alle disposizioni del Codice Etico (D.R. 285 del 29 maggio 2014) e del Codice di comportamento di UniTrento (D.R. 582 del 27 ottobre 2014) nonché alle disposizioni della normativa sull'anticorruzione. Si impegna inoltre a far rispettare le suddette regole al proprio personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

21.Spese contrattuali

Le spese relative al presente contratto e qualsiasi ulteriore spesa fiscale (I.V.A. esclusa se dovuta), anche susseguente, sono a carico del fornitore.